

Nell'Unico 2000 modifiche per il calcolo derivanti dalle novità introdotte dalla legge finanziaria

Per il coniuge detrazione a rischio

La nuova deduzione sulla prima casa abbassa il beneficio

DI GUIDO GRECO

La detrazione per il coniuge a carico rischia di ridursi a causa della nuova deduzione sulla prima casa: il bonus fiscale per il coniuge, infatti, calcolato sul reddito complessivo, potrebbe risultare inferiore a quanto determinato dal sostituto di imposta, nell'ambito, per esempio, di un rapporto di lavoro dipendente. Ciò in quanto, a differenza di quanto avveniva con il modello Unico 99, il reddito complessivo che deve essere determinato attraverso la dichiarazione, è influenzato dall'ammontare della rendita catastale che passa dal quadro B al quadro N della dichiarazione senza alcuna riduzione. Tale situazione, peraltro, si verifica quando il reddito complessivo supera il limite massimo dei diversi scaglioni Irpef in relazione ai quali viene attribuita la detrazione per il coniuge e solo nelle ipotesi in cui il contribuente, pur ricorrendo le condizioni di esonerazione, presenta comunque la dichiarazione per far valere degli oneri.

L'indicazione della prima casa. Per effetto delle modifiche

apportate alla disciplina contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi, la deduzione per l'abitazione principale è diventata un onere deducibile dal reddito complessivo delle persone fisiche e non deve essere più portata in riduzione nel quadro RB del modello nel quale si indica la rendita catastale dell'immobile considerato come abitazione principale. Tale modalità, invece, era quella prevista nell'ambito del modello Unico 99.

Per conseguenza, in sede di compilazione del modello Unico 2000, il contribuente dovrà:

- indicare la rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale nell'ambito del quadro RB;
- far concorrere alla formazione del reddito complessivo l'ammontare della rendita catastale;
- indicare la deduzione per l'abitazione principale nel rigo RN4 del modello.

Nel modello Unico 99, invece:

- nella compilazione del quadro RB, il contribuente indicava sia l'ammontare della rendita catastale sia quello della deduzione per l'abitazione principale;

- per conseguenza, nella determinazione del reddito complessivo, la prima casa non incideva in alcun modo.

La detrazione per il coniuge a carico. Per effetto delle disposizioni introdotte con il dlgs 446/97 e con la conseguente riforma dell'Irpef, il parametro di determinazione per l'ammontare della detrazione per il coniuge a carico non avviene più sul reddito imponibile del contribuente ma sul reddito complessivo. Deve essere inoltre sottolineato che l'attribuzione della detrazione per coniuge a carico avviene, solitamente, per quanto concerne i lavoratori dipendenti, sulla base di un'apposita comunicazione fornita dal lavoratore al datore di lavoro che attesta il fatto che il coniuge non possiede redditi di importo superiore a 5,5 milioni di lire annui. Pertanto, sulla base della predetta comunicazione, il datore di lavoro, nella determinazione della retribuzione mensile, calcolerà l'ammontare della detrazione per il coniuge a carico in base al reddito che viene erogato al lavoratore.

L'esempio numerico. Ipotizzando un lavoratore dipen-

dente con 29 milioni di reddito complessivo e con un'abitazione principale con rendita di 1,5 milioni di lire che decide di presentare la dichiarazione per far valere degli oneri detraibili si avrà la seguente situazione:

- a) compilazione del quadro RB del modello Unico 2000 indicando 1,5 milioni come rendita catastale dell'immobile;
- b) compilazione del quadro RN, indicando come reddito complessivo 30 milioni e 500 mila lire;
- c) il datore di lavoro, sulla base del reddito di lavoro dipendente erogato nel corso dell'anno, ha attribuito una detrazione per coniuge a carico pari a 1 milione e 58 mila lire. Ciò in quanto, per un ammontare di reddito complessivo che non supera 30 milioni di lire, è questo l'ammontare della detrazione spettante.

Per effetto dell'avvenuta compilazione del modello Unico, la rideterminazione del reddito complessivo del contribuente, superiore a 30 milioni di lire, comporterà una detrazione effettivamente spettante per il coniuge a carico pari a 962 mila lire. Pertanto, il contribuente si

troverà a dover restituire 90 mila lire di detrazione non spettante. Tale situazione, sulla base della precedente normativa non avrebbe potuto verificarsi, in quanto l'ammontare della rendita catastale della prima abitazione risultava completamente abbattuto nella compilazione del quadro RB.

Deve essere comunque sottolineato che la situazione illustrata sulla base dell'esempio numerico si prospetta in questi termini solo nelle ipotesi in cui, per effetto, dell'inserimento della rendita catastale avviene il superamento del limite massimo degli scaglioni Irpef oltre il quale viene rideterminata la detrazione per il coniuge a carico. Inoltre, tale previsione non cancella comunque la possibilità di non presentare la dichiarazione per effetto del possesso del solo reddito di lavoro dipendente e della prima abitazione. Potrà invece concretamente verificarsi quando il contribuente, pur ricorrendo le condizioni di esonerazione, presenta la dichiarazione per far valere, per esempio, oneri deducibili o detraibili. (riproduzione riservata)

Preintesa Abi-Ascotributi-ministero delle finanze

Tasse in banca, sistemi uniformi

DI FRANCESCO SARTI

In arrivo nuova convenzione per uniformare il servizio di pagamento a mezzo banca delle somme iscritte a ruolo. Una preintesa è già stata siglata qualche giorno fa dal ministero delle finanze, Associazione bancaria e Ascotributi, ossia dai tre enti interessati agli aspetti tecnici della disciplina della riscossione. In attesa della sottoscrizione dell'accordo definitivo, il servizio si svolgerà secondo quanto convenuto nella lettera d'intenti firmata il 20 aprile, che le due associazioni di categoria si sono impegnate a divulgare presso banche e concessionari per favorire l'adesione. Dal punto di vista normativo, come si ricorderà, la possibilità di pagare presso gli sportelli bancari gli importi iscritti a ruolo dai concessionari della riscossione è stata introdotta dalla legge di riforma del settore, la n. 337/98, e dai successivi provvedimenti attuativi, il dlgs n. 46/99 e il decreto ministeriale 28/6/99. Quest'ultimo ha istituito un apposito modello, denominato Rav, che deve essere utilizzato per il pagamento integrale dei carichi del concessionario presso banche e poste, modello che lo stesso concessionario deve fornire al contribuente in allegato alla cartella di pagamento. Attraverso la nuova convenzione, il mini-

stero delle finanze si propone di utilizzare modalità di pagamento, da parte delle banche, uniformi a livello nazionale, tramite il servizio elettronico di riscossione mediante avviso (chiamato, appunto, Rav). Quanto alle modalità di articolazione del servizio, è previsto che il concessionario provveda, a proprie spese, alla stampa e all'invio ai contribuenti dei bollettini Rav da utilizzare per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario. La banca che incassa rilascia ricevuta al contribuente e attiva la serie delle conseguenti comunicazioni elettroniche (del pagamento viene data notizia, infatti, alla banca prescelta per l'accredito al concessionario, che a sua volta gira l'informazione al concessionario stesso). Va evidenziato che il servizio è a carico del contribuente che se ne avvale. All'atto del pagamento, infatti, la banca richiede al contribuente una commissione, ai sensi dell'articolo 28 del dpr n. 602/73, come sostituito dal dlgs n. 46/99 di riforma della riscossione. Essendo, inoltre, stabilito che il pagamento in banca debba riguardare l'intero importo iscritto a ruolo, la convenzione preciserà che la banca deve rifiutare pagamenti per ammontare diverso da quello riportato sul bollettino Rav. (riproduzione riservata)

Il segretario generale della Dirstat finanze critico sulla riforma di Visco

Barra: le agenzie fiscali sono un salto nel buio

DI MASSIMO LEONI

Agenzie fiscali, no grazie. Per risolvere i problemi operativi del fisco italiano ci vuole un servizio di intelligence pubblico, integrato nel ministero delle finanze. E non un gruppo «di cercatori d'oro» che guardano al bacino dell'evasione tributaria come a «un immenso giacimento su cui giocarsi guadagni e carriera». Non piacciono per niente al sindacato dei dirigenti del fisco le nuove strutture privatistiche volute dal ministro delle finanze. Troppo svincolate dal potere politico, «le agenzie sono un grosso salto nel buio, sono incostituzionali e privano lo stato di uno dei suoi compiti fondamentali: la gestione della macchina tributaria», dice Giancarlo Barra, segretario generale del Dirstat finanze. Che in questa intervista a *ItaliaOggi* spiega il perché di questo giudizio sul nuovo assetto dell'amministrazione finanziaria.

Domanda. La rivoluzione delle agenzie, insomma, proprio non piace ai dirigenti di viale Europa. E già si sente parlare, con il nuovo esecutivo, di un accorpamento tra finanze e tesoro per un superministero dell'economia...

Risposta. Le riforme cominciano a essere un po' troppe. Sarebbe il caso di fermarsi un attimo a riflettere su quali siano le reali esigenze della macchina fi-

scale e, quindi, dei cittadini.

D. Questa dell'accorpamento potrebbe essere una novità pesante.

R. Alla quale siamo favorevoli. È una delle proposte che fa parte del nostro progetto sul fisco federale, che prevede un dipartimento per la fiscalità all'interno del nuovo ministero e l'assegnazione alle regioni di una competenza impositiva generale.

D. Per fare questo, però, ci vorrebbe una modifica costituzionale.

R. Certo. E a quel punto sarebbe una riforma vera. Niente a che fare con il salto nel buio che, invece, ci faranno fare le attuali agenzie.

D. Qual è il pericolo?

R. Le agenzie sono enti sostanzialmente privatistici, in mano a un direttore operativo che, di fatto, è l'arbitro del funzionamento della macchina tributaria e il custode delle chiavi di un forziere ricchissimo. Il pericolo, quindi, mi sembra evidente.

D. Non del tutto.

R. Queste agenzie sono incostituzionali, perché privano lo stato di competenze fondamentali in materia fiscale e si autofinanziano con il recupero dell'evasione. Significa che chi non paga le tasse è la risorsa fondamentale per queste strutture che, quindi, non hanno alcun interesse a elimina-

re questa piaga. E guardano all'evasione come un cercatore d'oro guarda al giacimento.

D. Chi cerca, però, in genere, finisce per trovare...

R. Sì, ma l'approccio è sbagliato. L'evasione non è un giacimento di mancati introiti per l'erario. È un problema più complesso, che riverbera sulla politica economica, sulla concorrenza, sulla coesione sociale, sul rapporto tra stato e cittadino.

D. E allora?

R. Il fisco deve continuare a essere gestito da un servizio di intelligence di natura pubblica. Non da un gruppo di cercatori d'oro.

D. La macchina dell'amministrazione finanziaria, però, risulterà algergerita.

R. Mettere insieme Iva, registro, imposte dirette e quant'altro non è una semplificazione. Se parliamo di giornalisti, è come se un redattore di *Topolino* andasse a lavorare alla *Settimana Enigmistica*. Assurdo. Ed è esattamente ciò che sta succedendo.

D. Sta dicendo che il personale ma contro le nuove agenzie?

R. Non potrebbe essere altrimenti. Chi ha scelto di lavorare nell'amministrazione vuole svolgere una funzione per la collettività, non fare parte di un'azienda di servizi. (riproduzione riservata)